DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 8

Interventi di emergenza

Per i rifiuti di cui all'articolo 1 per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede alla individuazione del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 11 settembre 1988, non più in vigore dal 10 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-8-interventi-di-emergenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it